

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO, PER
	OGGETTO:	SPESE DI GIUDIZIO INERENTI CAUSE VARIE AI SENSI DELL'ART. 194
Data 17/09/2013		COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N° 267/2000.

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 09,40 e prosieguo presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)	X		12. Fabrizio PEDDITZI	X	
2. Alessandro ANEDDA	X		13. Nicola ZUNNUI	X	
3. Marco ASUNI	X		14. Paolo Flavio ZEDDA	X	
4. Paride CASULA	X		15. Andrea ATZENI	X	
5. Antonello COCCO		X	16. Massimo LEBIU		X
6. Giovanni COCCO	X		17. Giulio LOBINA	X	
7. Gianluigi CORDA	X		18. Massimiliano MALLOCCI		X
8. Maurizio DESSALVI	X		19 Federico MALLUS		X
9. Maurilio FLORIS	X		20. Salvatore PODDA	X	
10. Luca MANNU		X	21. Mauro SPINA		X
11. Francesco ORRU'	X		TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI	1	5

Sono presenti gli assessori: Alessandro ORRÙ, Giuseppe FLORIS, Massimo LEONI, Giuseppe MELIS, Andrea ORRÙ.

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza del Segretario generale Dott.ssa Adriana Zuddas.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nomina scrutatori i consiglieri:

- Fabrizio Pedditzi - Alessandro Anedda

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n°85 in data 30.04.2003, con la quale si è conferito incarico all'avv. Fausto Mattana del foro di Cagliari per costituirsi in giudizio nel ricorso promosso dal signor Besalduch Francesco col quale ha convenuto in giudizio il Comune di Sinnai chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in qualità di proprietario di un terreno edificabile che era stato oggetto di occupazione e successiva accessione invertita senza che si fosse perfezionata la procedura espropriativa;

PREMESSO CHE:

- con sentenza del Tribunale di Cagliari n.2799/2001 del 19 ottobre 2001 il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Besalduch Francesco nei confronti del Comune;
- con successiva sentenza (non definitiva) n.370/07 la Corte d'Appello di Cagliari ha accolto l'appello proposto dagli eredi Besalduch Francesco riconoscendo a questi ultimi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno a seguito della perdita della proprietà del fondo sito in Sinnai, in catasto al foglio 43 mappali 2171 (ex 137/a) e 930 (ex 136/i), occupato dal Comune di Sinnai per la costruzione della Pretura in virtù di decreto di occupazione d'urgenza dell'11.10.1982;

ATTESO CHE con ulteriore sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Prima Sezione Civile con la Sentenza n. 129/2012 R.G. N° 16/2003 Cronologico N° 476/2012 Repertorio N°113/2012, la Corte ha accolto le ragioni del ricorrente e, per l'effetto, condannato il Comune di Sinnai;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate ha notificato a questo Comune in data 17 luglio 2013 un "avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni", relativa alle spese di registrazione della sentenza Civile n.129/2012 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari per un ammontare complessivo di €.9.237,11;

CONSIDERATO che in deroga al dettato dell'art.57, c.1 del T.U.R. n.131 del 26.04.1986 il quale prevede che l'imposta sia dovuta in solido dalle parti in causa è prassi consolidata che le spese di registrazione sono imputabili alla parte soccombente nel giudizio;

VISTA in tal senso la comunicazione dello Studio Legale della controparte Gallus Cardia, acclarata al protocollo in data 17.07.2013 al n.12104 con la quale invita il Comune al pagamento di quanto sopra menzionato:

RICHIAMATO il parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna in data n.2 del 21.01.2009 che chiarisce "il trattamento contabile delle spese per la registrazione delle sentenze Nella previzione dell'articolo 194, comma 1, lettera a";

RITENUTO, pertanto, di dover riconoscere quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate e provvedere tempestivamente al pagamento di quanto stabilito;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n°28 in data 02.032011, con la quale si è conferito incarico all'avv. Umberto Piroddi del foro di Cagliari per costituirsi in giudizio nel ricorso volto ad ottenere la declaratoria della illegittima occupazione, da parte del Comune di Sinnai, dei terreni di proprietà della ricorrente siti in agro di Sinnai località Solanas, distinti al f°85 mappali: 1393, 1395, 1407, 1408, 1410 e 1426 e la condanna del Comune al loro rilascio, ovvero in subordine, la condanna del Comune al risarcimento del danno equivalente;

ATTESO CHE con sentenza n.374/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), ha accolto le ragioni della ricorrente e, per l'effetto, condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge;

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra, che la medesima condanna e il pagamento che da essa consegue integri la previsione di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/00), ai sensi del quale il Consiglio comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

VISTA la nota proforma dello Studio legale Melis/Carrus 25 luglio 2013, relativa alle competenze maturate in esito alla sentenza sopra menzionata in qualità di legale difensore della signora Sotgiu Natalina per un ammontare complessivo di € 3.689,33;

RITENUTO, pertanto, di dover riconoscere quanto richiesto Studio legale Melis/Carrus a favore della signora Sotgiu Natalina e provvedere tempestivamente al pagamento di quanto stabilito dal Tribunale;

RICHIAMATA INFINE la deliberazione della Giunta Comunale n°129 in data 24.10.2012, con la quale si è conferito incarico agli avv.ti Paolo ed Eulo Cotza del foro di Cagliari per costituirsi in giudizio nel ricorso per l'ottemperanza del giudicato ex art.112 e seguenti del C.p.a. avanti al T.A.R. Sardegna, nell'interesse del Sig. Cocco Luigi avverso il Comune di Sinnai e del Sig. Farci Gabriele, per l'esecuzione della sentenza n°2563/06

ATTESO CHE con sentenza n.1091/2012. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), nella camera di consiglio del 21.11.2012, ha accolto le ragioni del ricorrente Cocco Luigi e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato e condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge;

RICORDATO peraltro che, le sentenze civili ed amministrative di primo grado sono, di regola, esecutive e che occorre adoperarsi per evitare aggravi di spese per procedure esecutive in danno dell'Ente;

VISTO in tal senso il parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sardegna in data 25/10/2006;

VISTA la nota proforma dell'avv. Salvatore Paolo Satta del 28.12.2012, n.86-1, relativa alle competenze maturate in esito alla sentenza sopra menzionata in qualità di legale difensore del sig. Cocco Luigi, per un ammontare complessivo di € 4.148,36;

RITENUTO, pertanto, di dover riconoscere quanto richiesto dall'avv. Salvatore Paolo Satta a favore Sig. Cocco Luigi e provvedere tempestivamente al pagamento di quanto stabilito dal Tribunale

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che, alla lettera a) prevede che il Consiglio Comunale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva;

RITENUTO NECESSARIO procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, onde evitare maggiore aggravio di spese derivanti da ingiunzione di pagamento della controparte;

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore competente Alessandro Orrù, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla predetta proposta;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:

Consiglieri presenti	15
Voti favorevoli	11
Voti contrari	4
Astenuti	Nessuno

Esprimono il voto contrario i consiglieri Paolo Flavio Zedda, Andrea Atzeni, Giulio Lobina e Salvatore Podda.

DELIBERA

- 1) Di riconoscere, ai sensi dell'art.194 Tuel, comma 1, lett. a), la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) Di dare atto che in parte le spese di cui sopra troveranno copertura finanziaria mediante applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione libero accertato a consuntivo 2012 al Bilancio di Previsione 2013 per € 7.837,69 in corso di approvazione nell'apposito capitolo 3520 Int. 1010808 di spesa denominato "Oneri da Sentenze Sfavorevoli e Altri Oneri Straordinari" riguardo:
 - alla causa Sotgiu Natalina/Comune di Sinnai, T.A.R. Sardegna n. 374/2013, spese di giudizio per complessivi € 3.689,33;
 - alla causa Cocco Luigi/Comune di Sinnai, T.A.R. Sardegna n. 1091/2012, spese di giudizio, per complessivi € 4.148,36;
- 4) Di dare atto che la spesa di € 9.237,11 derivane dalla registrazione fiscale della sentenza civile n. 129/2012 del 15.03.2012 nella causa eredi Besalduch/Comune di Sinnai troverà copertura finanziaria mediante utilizzo di risorse correnti stanziate nel Bilancio di Previsione 2013 in corso di approvazione sul Cap. 1410 Int. 10100207;
- 5) di dare atto che al rispettivo impegno e liquidazione provvederà il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale;
- 6) di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Sardegna ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. n. 289/02.

Si dà atto dell'ingresso in aula del Consigliere Massimiliano Mallocci, quindi i presenti sono 16.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le medesime modalità della votazione precedente – e con numero 11 voti a favore e n. 5 contrari (Paolo Flavio Zedda, Andrea Atzeni, Giulio Lobina, Massimiliano Mallocci e Salvatore Podda) su n. 16 consiglieri presenti - il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Giovanni COCCO IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE -					
Data, 14/08/2013	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale				
	F.to Dott. Simone Farris				

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE -			
Data, 14/08/2013	Il Responsabile del Settore economico sociale		
	F.to Dott. Raffaele Cossu		

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO, PER SPESE DI GIUDIZIO INERENTI CAUSE VARIE AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N° 267/2000.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 24/09/2013

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 17/09/2013, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 24/09/2013

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 24/09/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia